REGOLAMENTO (CEE) N. 3691/84 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1984

relativo all'apertura, alla riparizione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di carta da giornali, della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (1985), e relativo all'estensione del beneficio dello stesso contingente a talune altre carte

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune la Comunità ha deciso di concludere un accordo che prevede, in particolare, l'apertura di un contingente tariffario comunitario annuo di 650 000 tonnellate, di cui 600 000 tonnellate, conformemente all'articolo XIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, sono riservate fino al 30 novembre di ogni anno ai soli prodotti provenienti dal Canada; che questo accordo prevede anche che a decorrere dal 30 novembre di ogni anno i residui non utilizzati al 29 novembre possono coprire le importazioni di carta da giornali di qualsiasi provenienza; che occorre dunque aprire per il 1985 e per il prodotto in questione un contingente tariffario comunitario globale di 650 000 tonnellate in esenzione da dazi doganali, suddivise come specificato qui di seguito;

considerando che è opportuno estendere il beneficio del contingente tariffario in questione a talune carte che rispondono a tutti i requisiti riportati nella nota complementare del capitolo 48, salvo per quanto riguarda le linee d'acqua;

considerando che è opportuno garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori a detti contingenti nonché l'applicazione ininterrotta del tasso previsto per tali contingenti a tutte le importazioni del prodotto in questione fino al loro esaurimento; che un sistema d'utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, fondato su una ripartizione tra gli Stati membri, è atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti tenendo conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione deve essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno degli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni provenienti da paesi terzi che non beneficiano di una simile preferenza durante un periodo di riferimento rappresentativo, ed in base alle prospettive economiche per l'anno contingentale considerato;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno degli Stati membri che partecipano a tale ripartizione, rappresentano rispetto alle importazioni totali del prodotto in questione, proveniente da paesi terzi che non beneficiano di un regime preferenziale equivalente, le seguenti percentuali:

— in provenienza dal Canada

	1981	1982	1983
Benelux	8,93	7,40	5,99
Danimarca	0	0,01	0,01
Germania	12,50	14,34	11,35
Grecia	0	0,03	0
Francia	1,19	0,93	0,83
Irlanda	0,95	1,51	1,40
Italia	0,01	0,30	1,70
Regno Unito	76,42	75,48	78,72

— in provenienza da altri paesi

	1981	1982	1983
Benelux	8,11	26,79	19,79
Danimarca	0	0,01	0,47
Germania	31,59	40,83	32,50
Grecia	35,47	21,85	17,13
Francia	3,65	2,94	2,82
Irlanda	0	0	0,05
Italia	4,17	4,42	3,00
Regno Unito	17,01	3,16	24,24

considerando che, tenuto conto di questi elementi e della prevedibile evoluzione del mercato della carta da giornale in generale e della produzione comunitaria durante l'anno 1985 in particolare, la percentuale di partecipazione iniziale ai volumi contingentali può approssimativamente essere stabilita come segue:

	Volume di 600 000 tonnellate	Volume di 50 000 tonnellate
Benelux	7,35	18,91
Danimarca	0,11	0,17
Germania	16,00	35,16
Grecia	0,18	24,04
Francia	1,00	3,10
Irlanda	1,27	0,02
Italia	0,91	3,83
Regno Unito	73,18	14,77

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto, è opportuno dividere in due parti il volume contingentale ripartendo la prima parte tra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a soddisfare ulteriormente le necessità degli Stati membri che hanno esaurito la loro aliquota iniziale ; che, per dare agli importatori una certa sicurezza, sempre permettendo uno smercio soddisfacente della produzione comunitaria, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello che potrebbe essere pari al 90 % circa dei volumi contingentali ;

considerando che le aliquote iniziali possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ciascuno degli Stati membri, che ha utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale, proceda ad un prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva corrispondente ; che questo prelievo deve essere effettuato, da ogni Stato membro, quando ognuna delle sue aliquote complementari è quasi totalmente utilizzata, e ciò tante volte quanto lo permette la riserva ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che questo sistema di gestione richiede una collaborazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione, che deve soprattutto poter verificare continuamente il grado di esaurimento del volume contingentale e informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una determinata data del periodo contingentale c'è un'ingente rimanenza dell'aliquota iniziale in uno Stato membro, è indispensabile che questo Stato ne trasferisca una congrua percentuale alla riserva, al fine di evitare che parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro quando potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle aliquote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985 un contingente tariffario comunitario di 650 000 tonnellate è aperto nella Comunità per la carta da giornali della sottovoce 48.01 A della tariffa doganale comune (1).

2. Il dazio della tariffa doganale comune è totalmente sospeso nei limiti di questo contingente tariffario.

Nel quadro di tale contingente tariffario la Grecia applica dazi doganali calcolati conformemente alle disposizioni fissate in materia nell'atto di adesione del 1979.

3. Non sono imputabili a questo contingente tariffario le importazioni della carta da giornale che già beneficiano dell'esenzione da dazio doganale in virtù di un altro regime tariffario preferenziale.

4. Senza pregiudizio degli obblighi internazionali della Comunità, gli Stati membri possono imputare al contingente tariffario in questione le altre carte che rispondono, a prescindere dalle linee d'acqua, alla definizione della carta da giornali riportata nella nota complementare del capitolo 48.

Articolo 2

1. Il volume del contingente tariffario di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è così suddiviso :

a) 600 000 tonnellate per le importazioni provenienti dal Canada ;

b) 50 000 tonnellate per le importazioni provenienti da altri paesi terzi.

2. Tuttavia, a decorrere dal 30 novembre 1985 i residui dei volumi indicati nel paragrafo 1 che non sono stati effettivamente utilizzati al 29 novembre 1985 o che possono non esserlo prima del 31 dicembre 1985 possono coprire le importazioni dei prodotti in questione tanto se provengono dal Canada quanto se provengono da un altro paese terzo.

Articolo 3

1. Una prima parte di ciascuno dei volumi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, rispettivamente pari a 550 000 tonnellate per il volume di cui alla lettera a) e a 45 000 tonnellate per il volume di cui alla lettera b), è ripartita tra gli Stati membri ; le aliquote che, fatto salvo l'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1985, corrispondono alle seguenti quantità :

(in tonnellate)

	Volume articolo 2, paragrafo 1, lettera a)	Volume articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Benelux	40 000	8 510
Danimarca	600	76
Germania	88 000	15 822
Grecia	1 000	10 818
Francia	5 500	1 395
Irlanda	7 000	9
Italia	5 000	1 723
Regno Unito	402 500	6 647

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

2. Le seconde parti rispettivamente di 50 000 e 5 000 tonnellate, costituiscono la riserva.

Articolo 4

1. Qualora una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissate nell'articolo 3, paragrafo 1 — oppure questa stessa quota diminuita della frazione riservata nella riserva corrispondente in caso di applicazione dell'articolo 6 — sia utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sempreché la consistenza della riserva lo permetta, di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore.

2. Se, esaurita l'una o l'altra delle quote iniziali, la seconda quota prelevata da uno di questi Stati membri è utilizzata al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale.

3. Se, esaurita l'una o l'altra seconda quota, la terza quota prelevata da uno Stato membro è utilizzata al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, secondo le disposizioni del paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare il presente paragrafo.

Articolo 5

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 4 sono valide fino al 31 dicembre 1985.

Articolo 6

Gli Stati membri trasferiscono nella riserva, entro il 1° ottobre 1985, la frazione non utilizzata delle loro quote iniziali che, alla data del 15 settembre 1985, superi il 20 % del volume iniziale. Essi possono riversare quantità superiori se vi è motivo di ritenere che queste possano rimanere inutilizzate.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1985, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1985 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché, eventualmente, la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversata nelle rispettive riserve.

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 3 e 4 e informa ciascuno di essi, senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, del grado di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri, entro il 5 ottobre 1985, dell'entità di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché l'apertura delle aliquote addizionali da essi prelevate in applicazione dell'articolo 4 renda possibile senza discontinuità le imputazioni sulla loro parte cumulata del contingente comunitario.

2. Gli Stati membri adottano le disposizioni utili per garantire che le carte di cui all'articolo 1 soddisfano le condizioni prescritte, prima di essere ammesse al beneficio del presente contingente tariffario.

In tal caso, la verifica dell'effettiva utilizzazione di dette carte per la destinazione speciale prescritta avviene in applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

3. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle aliquote loro attribuite.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni dei prodotti considerati presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 9

Su richiesta della Commissione gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate alle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. O'TOOLE